

Capitolo 7

La rilevazione in P.D. degli acquisti di servizi

1 Quadro generale

In linea di massima, *la struttura contabile relativa all'acquisizione di servizi non è sostanzialmente diversa dall'analoga struttura relativa all'acquisto di beni*. Per questo motivo si rinvia il lettore al paragrafo 1 e 2 del capitolo 6, in quanto anche la casistica IVA dei servizi è simile a quella dei beni.

2 Professionisti

Nelle fatture dei commercialisti, degli avvocati, dei geometri, dei consulenti del lavoro, degli ingegneri, degli architetti, è *calcolato sull'imponibile IVA un contributo pari al 2% o al 4% (sempre imponibile IVA) per le rispettive casse di previdenza*.

In sostanza il professionista fa pagare al cliente i contributi che deve erogare alla cassa previdenziale, per ottenere poi una serie di prestazioni previdenziali (tra cui la pensione).

Tale contributo, corrisposto dall'azienda cliente che si avvale delle prestazioni del professionista, è versato dallo stesso professionista alla propria cassa di previdenza.

Così, se ad es. in data 12-12-2005 l'azienda riceve dal commercialista una fattura che espone 2.000 euro di *consulenze fiscali (con contributo integrativo del 2%)* più IVA al 20%, e il regolamento è dilazionato, si avrà:

- 2.040 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *consulenze fiscali* (2.000 euro di costo per la consulenza + il 2% di 2.000, cioè 40 euro di contributo integrativo previdenziale);

- 408 euro (20% di 2.040) di credito verso lo Stato, da rilevare in Dare del conto *IVA a credito*;
- 2.448 euro (2.040 + 408) di debito nei confronti del fornitore, da rilevare in Avere nel conto *debiti verso fornitori*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
12-12-05	14/001 52/005 10/001	debiti verso fornitori consulenze fiscali IVA a credito	2.040 408	2.448

L'azienda che si è avvalsa della prestazione del professionista, al momento del pagamento, è *tenuta ad operare una ritenuta fiscale del 20%*, che non è calcolata sul contributo, ma soltanto sul compenso del professionista. Dal punto di vista contabile, l'azienda che ha trattenuto il 20% deve rilevare tale cifra in un conto di debito verso lo Stato (erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo), e deve versarla all'erario entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Il professionista riceve un compenso ridotto del 20%: ai suoi fini si tratta di un acconto di imposta IRPEF sul suo reddito (di lavoro autonomo). Nella sua dichiarazione dei redditi, il professionista provvederà a calcolare quanto dovuto all'amministrazione finanziaria: da tale cifra andrà a sottrarre quanto tutti i suoi clienti gli hanno trattenuto in forma di acconto del 20%. Il risultato, cioè la differenza, rappresenta il debito di imposta del professionista nei confronti dell'erario.

Quindi, se ad es. in data 15-12-2005 l'azienda paga al commercialista la fattura ricevuta il 12-12-2005 di cui sopra, essa dovrà operare una ritenuta d'acconto del 20% solo sul compenso (20% di 2.000 = 400) e pagare al professionista la differenza fra il debito (2.448 euro) e la ritenuta (400 euro), vale a dire 2.048 euro. Conta-

bilmente rileverà (*si consiglia vivamente al lettore di provare ad eseguire le scritture in P.D. facendo uso dello schema di funzionamento riportato nell'allegato n. 1: quando si sentirà ragionevolmente sicuro potrà «abbandonare» lo schema, in quanto ormai l'avrà «interiorizzato»*):

- 2.448 euro di estinzione di debito nei confronti del fornitore (nel senso di fornitore di servizi, cioè commercialista), da rilevare in Dare del conto *debiti verso fornitori*;
- 2.048 euro (2.448 – 400) di diminuzione di c/c bancario, da rilevare in Avere del conto *banca X c/c*;
- 400 euro di sorgere di debito verso lo Stato (nel momento in cui l'azienda trattiene la ritenuta, diventa debitrice nei confronti dello Stato poiché deve versarla), da rilevare in Avere del conto *erario c/ ritenute su redditi di lavoro autonomo*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
15-12-05	14/001 20/001 15/002	debiti verso fornitori banca X c/c erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo	2.448	2.048 400

Infine, l'azienda che si è avvalsa della prestazione del professionista, e che gli ha pagato il compenso, operando la ritenuta di legge, deve estinguere il proprio debito nei confronti dello Stato, versando la ritenuta entro il 16-1-2006. Contabilmente rileverà:

- 400 euro di estinzione di debito verso lo Stato, da rilevare in Dare del conto *erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo*;
- 400 euro di diminuzione di c/c bancario, da rilevare in Avere del conto *banca X c/c*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
16-1-06	15/002 20/001	erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo banca X c/c	400	400

L'art. 35 del D.L. 233/2006, convertito in L. 248/2006, ha introdotto l'obbligo di versamento di tutte le somme incassate su un conto corrente dedicato o promiscuo, da cui andranno prelevate le somme necessarie per le spese dell'attività del professionista. Inoltre è stato inserito il divieto di incasso per contanti delle somme che superano un certo importo, scalettato in diminuzione nel tempo. L'art. 1, comma 69, della Finanziaria 2007 ha previsto il limite di 100 euro a regime dall'1-7-2009.

Occorre anche evidenziare che la Finanziaria 2007 e il D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, hanno previsto nuove figure di sostituti d'imposta. Si tratta di:

- *condominio*, il quale deve operare una ritenuta d'acconto del 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi, dovuti a prestazioni relative ai contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi;
- *curatore fallimentare e commissario liquidatore*;
- una nuova ipotesi oggettiva di effettuazione della ritenuta d'acconto, in occasione della corresponsione di corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lettera «l», del TUIR.

L'art. 32 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 ha cancellato gli obblighi per i professionisti di tenere un conto corrente specifico e di non incassare in contanti. Sono possibili, dunque, trasferimenti tramite contanti fino al limite di 12.500 euro.

Al fine di contrastare l'utilizzo del contante (come mezzo di evasione fiscale), l'art. 20 del D.L. 78/2010 ha *ridotto drasticamente la soglia da 12.500 euro a 5.000 euro*. In particolare, a decorrere dal 31-5-2010:

- viene stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante oltre la soglia di 5.000 euro. Il limite in questione deve essere considerato in modo «organico», in quanto la disposizione prevede che debbano essere considerati cumulativamente quei pagamenti inferiori alla soglia «che appaiono artificialmente frazionati»;
- gli assegni bancari e postali oltre l'importo di 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

3 Spese telefoniche e di energia elettrica

Le spese telefoniche sono documentate da fattura (bolletta) e imponibili IVA. Il costo viene rilevato nel conto «spese telefoniche».

Se ad es. in data 10-11-2005 l'azienda riceve una fattura che espone 150 euro di *spese telefoniche* più IVA al 20%, relative al bimestre settembre/ottobre 2005, e il regolamento è dilazionato, si avrà:

- 150 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *spese telefoniche*;
- 30 euro di credito verso lo Stato, da rilevare in Dare del conto *IVA a credito*;
- 180 euro di debito nei confronti del fornitore, da rilevare in Avere nel conto *debiti verso fornitori*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
10-11-05	14/001 52/004 10/001	debiti verso fornitori spese telefoniche IVA a credito	150 30	180

L'erogazione di energia elettrica viene fatturata all'azienda dal soggetto fornitore. L'azienda che si avvale di questo servizio rileva regolarmente la fattura di acquisto, utilizzando il conto di costo «spese di energia elettrica».

Se ad es. in data 12-11-2005 l'azienda riceve una fattura che espone 200 euro di *spese di energia elettrica* più IVA al 20%, relative al bimestre settembre / ottobre 2005, e il regolamento è dilazionato, si avrà:

- 200 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *spese di energia elettrica*;
- 40 euro (20% di 200) di credito verso lo Stato, da rilevare in Dare del conto *IVA a credito*;
- 240 euro di debito nei confronti del fornitore, da rilevare in Avere nel conto *debiti verso fornitori*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
12-11-05	14/001 52/003 10/001	debiti verso fornitori spese di energia elettrica IVA a credito	200 40	240

4 Assicurazioni e affitti

La rilevazione contabile dei premi di assicurazione differisce parzialmente dalla struttura contabile base relativa agli acquisti di beni e di servizi in quanto:

- i *premi di assicurazione sono fiscalmente esenti da IVA* ai sensi dell'art. 10, punto 2, d.P.R. 633/72;
- conseguenza di quanto sopra è che non va rilevata l'IVA a credito;
- inoltre, mancando l'IVA, manca la fattura e quindi non si potrà utilizzare il conto debiti verso fornitori, ma si dovrà rilevare direttamente l'uscita di cassa (se il pagamento avviene in contanti) oppure di banca (se il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario).

Così, se ad es. in data 20-6-2005 l'azienda paga — tramite bonifico bancario — l'assicurazione dell'automobile (ovviamente aziendale), relativa al semestre luglio / dicembre 2005, per 600 euro, si avrà:

- 600 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *assicurazioni*;
- 600 euro di diminuzione di c/c bancario, da rilevare in Avere del conto *banca X c/c*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
20-6-05	52/002 20/001	assicurazioni banca X c/c	600	600

Per quanto riguarda la rilevazione contabile degli affitti passivi, cioè dei canoni pagati dall'azienda per utilizzare beni di proprietà di terzi, occorre notare che:

- se l'azienda ottiene un bene in affitto *da un individuo non soggetto passivo ai fini IVA*, non dovrà contabilizzare l'IVA a credito e neanche utilizzare il conto debiti verso fornitori. Semplicemente dovrà rilevare il costo per affitti passivi e — come contropartita — l'uscita di banca o di cassa;
- se l'azienda ottiene un bene in affitto *da un soggetto passivo ai fini IVA* (ad es. da un imprenditore), riceverà una normale fattura e quindi dovrà rilevare sia il debito verso il fornitore (imprenditore locatore), sia l'IVA a credito (oltre al costo per affitti passivi).

Così, se ad esempio in data 25-6-2005 l'azienda paga — tramite bonifico bancario — il canone di affitto del magazzino, relativo al semestre luglio / dicembre 2005, per 1.200 euro, si avrà, *se il locatore non è soggetto passivo ai fini IVA*:

- 1.200 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *fitti passivi*;

- 1.200 euro di diminuzione di c/c bancario, da rilevare in Avere del conto *banca X c/c*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
25-6-05	53/001 20/001	fitti passivi banca X c/c	1.200	1.200

Se invece il locatore è soggetto passivo ai fini IVA, il caso di cui sopra verrà rilevato nel seguente modo:

- 1.200 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *fitti passivi*;
- 240 euro (20% di 1.200) di credito verso lo Stato, da rilevare in Dare del conto *IVA a credito*;
- 1.440 euro (1.200 + 240) di debito nei confronti del fornitore, da rilevare in Avere nel conto *debiti verso fornitori*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
25-6-05	14/001 53/001 10/001	debiti verso fornitori fitti passivi IVA a credito	1.200 240	1.440

5 Leasing

Nel momento in cui l'azienda firma un contratto di leasing (*vedi il significato del termine nel glossario al fondo di questo paragrafo*) con una società di leasing, per ottenere un determinato bene in locazione finanziaria, non accade nulla che consenta di rilevare il fatto in partita

doppia. *La stipulazione del contratto di leasing, infatti, non genera alcuna variazione numeraria, poiché:*

- non vi è una variazione di cassa o di banca, perché l'azienda non paga né riceve denaro e lo stesso vale per la società di leasing;
- non vi è una variazione di debiti, in quanto non si assiste al sorgere di un debito dell'azienda nei confronti della società di leasing (non c'è nemmeno un'emissione di fattura da parte di quest'ultima). Non si può, d'altro canto, immaginare una riduzione o un'estinzione di debiti, perché ciò comporta che un debito sia – in precedenza – nato (cosa che non è avvenuta);
- non vi è alcun sorgere di crediti, perché l'azienda non emette fattura. Nemmeno si assiste ad una riduzione o estinzione di crediti, poiché ciò implicherebbe che tali crediti fossero precedentemente sorti, cosa che non si è verificata.

Dato che, per i motivi sopra esposti, non è possibile utilizzare il metodo della P.D. per rilevare la stipulazione di un contratto di leasing, ma è opportuno tenerne memoria scritta, allora il problema viene risolto tramite l'utilizzo di un sistema contabile *improprio* (vedi par. n. 2 del cap. 5), detto dei *beni di terzi*.

Tale sistema funziona tramite la movimentazione dei:

- *conti all'oggetto* (per oggetto si intende l'oggetto acquisito in leasing, ad es. macchinario oppure automezzo): se l'oggetto di proprietà di terzi entra in azienda, il relativo conto all'oggetto va collocato nella sezione *Dare*. Se invece l'oggetto esce dall'azienda oppure il suo valore residuo diminuisce in seguito al pagamento dei canoni di leasing, il conto all'oggetto va collocato in *Avere*;
- *conti al soggetto* (per soggetto si intende la società di leasing con la quale viene stipulato il contratto di leasing): quando sorge l'impegno nei confronti della società di leasing, il conto al soggetto va collocato in *Avere*, quando invece l'impegno si riduce o viene meno, il conto al soggetto va collocato in *Dare*.

Il sistema dei beni di terzi, nel caso del leasing, viene utilizzato:

- *al momento della stipulazione del contratto di leasing* (in quanto, come sopra detto, non è possibile utilizzare il metodo della P.D.);
- *ogni volta che si riceve una fattura per canoni di leasing* (in quanto il canone di leasing + IVA viene contabilmente rilevato in un conto di debito, quindi occorre ridurre il valore dell'impegno verso la società di leasing).

Se ad es. in data 1-1-2005 l'azienda *stipula un contratto di leasing* con la società Alfa, per un valore di 100.000 euro (10 canoni annui da 10.000 euro ciascuno per 10 anni di durata del contratto, canoni da pagarsi all'inizio di ciascun anno), al fine di ottenere in locazione finanziaria un macchinario, si avrà:

- conto all'oggetto: 100.000 euro dovuti all'acquisizione del macchinario, da rilevare in Dare del conto *macchinari della società Alfa in leasing*;
- conto al soggetto: 100.000 euro dovuti al sorgere dell'impegno verso la società Alfa, da rilevare in Avere del conto *società Alfa c/macchinari in leasing*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
1-1-05	30/001	macchinari della soc. Alfa in leasing	100.000	100.000
	30/002	soc. Alfa c/macchinari in leasing		

Se in data 2-1-2005 l'azienda *riceve la prima fattura che espone canoni di leasing* per 10.000 euro + IVA al 20% (relativamente al contratto di cui sopra), con regolamento dilazionato, si avrà:

- 10.000 euro di costo d'esercizio, da rilevare in Dare del conto *canoni di leasing*;
- 2.000 euro (20% di 10.000) di credito verso lo Stato, da rilevare in Dare del conto *IVA a credito*;

- 12.000 euro (10.000 + 2.000) di debito nei confronti del fornitore, da rilevare in *Avere* nel conto *debiti verso fornitori*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
2-1-05	14/001 53/002 10/001	debiti verso fornitori canoni di leasing IVA a credito	10.000 2.000	12.000

A questo punto l'azienda, che ha ricevuto la fattura per canoni di leasing, è tenuta a *ridurre il valore dell'impegno verso la società Alfa* di 10.000 euro, in quanto ora 10.000 euro sono confluiti nel conto debiti verso fornitori. Inoltre l'impegno si riduce di 10.000 euro e non di 12.000, poiché l'impegno complessivo, pari a 100.000 euro è il risultato della somma di 10 canoni (da 10.000 euro ciascuno), *senza l'IVA*.

Quindi si avrà:

- conto all'oggetto: 10.000 euro dovuti alla riduzione del valore del macchinario, da rilevare in *Avere* del conto *macchinari della società Alfa in leasing*;
- conto al soggetto: 10.000 euro dovuti alla diminuzione dell'impegno verso la società Alfa, da rilevare in *Dare* del conto *società Alfa c/ macchinari in leasing*.

Di conseguenza, la rilevazione del fatto nel libro giornale sarà la seguente:

data	codici	conti	cifre sezione DARE	cifre sezione AVERE
2-1-05	30/001 30/002	macchinari della soc. Alfa in leasing soc. Alfa c/macchinari in leasing	10.000	10.000

L'art. 1, commi 334 e 335, della Finanziaria 2007 ha introdotto limiti alla durata minima del contratto di leasing: se immobiliare 15 anni, se per acquisto di auto pari a 4 anni.

La Finanziaria 2008 ha allungato la durata minima del contratto di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni, a due terzi del periodo ordinario di ammortamento, con specifiche previsioni per gli immobili e le autovetture a deducibilità limitata.

In chiusura del seguente paragrafo, si ritiene utile aggiungere la definizione del seguente concetto:

- *leasing*: contratto con il quale un'azienda cede in locazione ad un'altra azienda, per un periodo di tempo predeterminato e dietro il pagamento di un certo canone periodico, uno o più beni mobili o immobili. Il contratto può prevedere la possibilità che, alla scadenza del periodo di locazione fissato, il locatario (è colui che prende in locazione, mentre il locatore è colui che cede in locazione) riscatti il bene versando una somma ulteriore. Si distingue in genere tra *leasing operativo*, che ha per oggetto la locazione di beni strumentali per un periodo inferiore alla loro vita economica, e *leasing finanziario*, che è invece un'operazione di finanziamento attuata da un intermediario finanziario il quale acquista, sulla base delle indicazioni del cliente che lo utilizzerà, un bene che concede poi in utilizzo al cliente stesso, dietro versamento di un canone e con possibilità di riscatto finale.